informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 179 – 15 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DICHIARAZIONI**

I CREDITI D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI E IL MOD. REDDITI 2021

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019**
- **Art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n. 178/2020**
- **Istruzioni mod. REDDITI 2021**

IN SINTESI

I crediti d'imposta riconosciuti dalla Finanziaria 2020 e dalla Finanziaria 2021 a fronte di investimenti in beni strumentali "generici" e "Industria 4.0" effettuati nel 2020 nonché nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP.

Agli stessi l'Agenzia delle Entrate ha "riservato" specifiche modalità di indicazione nel mod. REDDITI 2021, di seguito esaminate.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ha previsto il riconoscimento di 3 distinti crediti d'imposta (Informative SEAC 4.2.2020, n. 33 e 11.2.2020, n. 41), in luogo dei previgenti maxi / iper ammortamento, per gli **investimenti effettuati nel 2020** (nonché entro il 30.6.2021 al sussistere di determinate condizioni):

- in beni strumentali nuovi "generici" (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento);
- in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari dell'iper ammortamento);
- in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (in precedenza beneficiari del maxi ammortamento dei beni immateriali).

Con riferimento alle ultime due categorie di beni l'agevolazione è subordinata al fatto che gli stessi siano interconnessi con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Con l'art. 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) è stato previsto il riconoscimento di "nuovi" crediti d'imposta per gli **investimenti nei predetti beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022** (ovvero 30.6.2023 qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31.12.2022).

Detti crediti d'imposta:

- sono utilizzabili in compensazione nel mod. F24, indicando specifici codici tributo (Informativa SEAC 15.1.2021, n. 13);
- **non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP**;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;
- sono qualificabili come contributi in c/impianti. Gli stessi, pertanto, possono essere contabilizzati alternativamente a diretta riduzione del costo del bene cui afferiscono ovvero quali proventi da "riscontare" (Informativa SEAC 12.3.2021 n. 79).

CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - FINANZIARIA 2020

I crediti d'imposta previsti dalla Finanziaria 2020 sono determinati applicando una specifica percentuale al costo di acquisizione, differenziata in base alla tipologia di bene oggetto di investimento.

Beni materiali "generici" nuovi
Investimento 1.1.2020 - 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)
6% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000

Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A	
Investimento 1.1.2020 - 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)	
Fino a € 2,5 milioni	40% del costo
Oltre 2,5 milioni fino a € 10 milioni	20% del costo

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B
Investimento 1.1.2020 - 31.12.2020 (o entro 30.6.2021 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2020)
15% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 700.000

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

I crediti d'imposta in esame sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione** nel mod. F24:

- in **5 quote annuali** di pari importo (3 quote per i beni immateriali);
- a decorrere **dall'anno successivo a quello in cui interviene**:
  - **l'entrata in funzione**, per i beni "generici";
  - **l'interconnessione**, per i beni "Industria 4.0" di cui alle citate Tabelle A e B.

NB

Si rammenta che qualora l'**interconnessione** si realizzi in un **esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene**, è possibile (facoltà) iniziare ad usufruire del credito d'imposta previsto per gli investimenti in beni "generici", pari al 6% del costo.

Il credito d'imposta usufruibile a seguito dell'interconnessione (40%):

- **va ridotto di quanto già utilizzato** a titolo di credito d'imposta per i beni "generici" (6%);
- è comunque utilizzabile in 5 (3 per i beni immateriali) quote annuali a decorrere dall'anno successivo a quello dell'interconnessione. Di fatto, ai fini della fruizione del credito d'imposta previsto per i beni "Industria 4.0", va considerato un **nuovo quinquennio** (triennio per i beni immateriali).

Qualora il bene sia **entrato in funzione / interconnesso nel 2020**, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione già **dall'1.1.2021**.

Va evidenziato che ai fini della compensazione del credito d'imposta in esame non sono applicabili:

- il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2 milioni, per il 2021, dall'art. 22, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis");
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

NB

L'utilizzo dei crediti d'imposta in esame, come precisato dall'Agenzia delle Entrate negli incontri di inizio 2020, **non è soggetto alle limitazioni** introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020" per i crediti relativi a IRPEF / IRES e relative addizionali e all'IRAP.

Di conseguenza, ancorché l'importo utilizzato in compensazione sia superiore a € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. REDDITI.

Così, per gli **investimenti effettuati nel 2020** in beni entrati in funzione / interconnessi in tale anno, il credito può essere **utilizzato già dall'1.1.2021**.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nei citati incontri di inizio anno, la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d'imposta è stabilita in funzione dell'anno solare.

Di conseguenza, anche in presenza di un **esercizio non coincidente con l'anno solare**, il credito è comunque utilizzabile dall'anno successivo a quello di entrata in funzione / interconnessione del bene.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in esame nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo.

Tipologia beni - art. 1, commi 188, 189 e 190, Finanziaria 2020	Codice tributo
Beni materiali "generici" (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B)	**6932**
Beni materiali "Industria 4.0" Tabella A, Finanziaria 2017	**6933**
Beni immateriali "Industria 4.0" Tabella B, Finanziaria 2017	**6934**

NB

Nel campo "***anno di riferimento***" del mod. F24 va riportato **l'anno di entrata in funzione / interconnessione** dei beni.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - FINANZIARIA 2021

Relativamente ai crediti d'imposta introdotti dalla Finanziaria 2021, la misura spettante è così individuata.

Beni materiali e immateriali "generici" nuovi	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	**Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022** (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% del costo 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6% del costo
Limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

Beni materiali nuovi "Industria 4.0" Tabella A		
Importo investimento	**Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021** (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	**Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022** (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2,5 milioni	50% del costo	40% del costo
Superiore a € 2, 5 milioni fino a € 10 milioni	30% del costo	20% del costo
Superiore a € 10 milioni fino a € 20 milioni	10% del costo	10% del costo

Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
20% del costo Limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Relativamente ai crediti d'imposta in esame, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 è accelerato / anticipato rispetto a quello previsto dalla Finanziaria 2020. Infatti l'utilizzo va effettuato:

- in **3 quote annuali** di pari importo;
- a decorrere **dall'anno in cui interviene**:
  - **l'entrata in funzione**, per i beni "generici". L'art. 20, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", ha previsto che per i **beni materiali "generici"** il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota a prescindere dai ricavi / compensi; per i **beni immateriali generici** il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni (per ricavi / compensi pari o superiori a € 5 milioni 3 quote annuali);
  - **l'interconnessione**, per i beni "Industria 4.0" di cui alla citate Tabelle A e B. Se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (10% - 6%).

Di fatto, qualora il bene sia **entrato in funzione / interconnesso nel 2021** il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione già **nel 2021**.

Per i **beni acquistati nel 2020** (con entrata in funzione / interconnessione dal 16.11 al 31.12) per i quali il contribuente intende usufruire del nuovo credito d'imposta introdotto dalla Finanziaria 2021, lo stesso è utilizzabile in compensazione **dall'1.1.2021**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nel mod. F24 vanno riportati i seguenti codici tributo.

Tipologia beni - art. 1, commi da 1054 a 1058, Finanziaria 2021	Codice tributo
Beni materiali e immateriali “generici” (diversi dai beni di cui alle Tabelle A e B)	**6935**
Beni materiali “Industria 4.0” Tabella A, Finanziaria 2017	**6936**
Beni immateriali “Industria 4.0” Tabella B, Finanziaria 2017	**6937**

NB Nel campo “***anno di riferimento***” del mod. F24 va riportato **l’anno di entrata in funzione / interconnessione** dei beni.

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI E MOD. REDDITI 2021

QUADRO RU

Credito d’imposta beni strumentali - Finanziaria 2020

Il credito d’imposta in esame va riportato nella **Sezione I del quadro RU** che, con riferimento al mod. REDDITI 2021 PF / SC / SP, presenta la seguente struttura.

SEZIONE I
Crediti d’imposta
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d’imposta spettante	Codice credito 1						
RU2	Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
RU3	Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00
RU5	Credito d’imposta spettante nel periodo (di cui	1 ,00	2 ,00	B2 ,00	C2 ,00)		3 ,00	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRPEF (Acconti) 4 ,00	IRPEF (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00	
RU8	Credito d’imposta riversato							,00
RU9	Credito d’imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)							,00
RU11	Credito d’imposta richiesto a rimborso							,00
RU12	Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					Vedere istruzioni 1		2 ,00

SEZIONE I
Crediti d’imposta
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d’imposta spettante	Codice credito 1							
RU2	Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione								,00
RU3	Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00
RU5	Credito d’imposta spettante nel periodo (di cui	1 ,00	2 ,00	B2 ,00	C2 ,00	D2 ,00)		3 ,00	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRES (Acconti) 4 ,00	IRES (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00	IRAP 7 ,00	
RU8	Credito d’imposta riversato								,00
RU9	Credito d’imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. 1 ,00		Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2 ,00	
RU10	Credito d’imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
RU11	Credito d’imposta richiesto a rimborso								,00
RU12	Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					Vedere istruzioni 1		2 ,00	

SEZIONE I
Crediti d’imposta
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d’imposta spettante	Codice credito 1					
RU2	Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione						,00
RU3	Credito d’imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)						,00
RU5	Credito d’imposta spettante nel periodo (di cui	1 ,00	2 ,00	B2 ,00	C2 ,00)	3 ,00	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00		
RU8	Credito d’imposta riversato						,00
RU9	Credito d’imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)						,00
RU10	Credito d’imposta trasferito (da riportare nella sezione VI-B)						,00
RU11	Credito d’imposta richiesto a rimborso						,00
RU12	Credito d’imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni 1	2 ,00	

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In particolare a **rigo RU1**:

- a **campo 1**, va riportata la descrizione "*Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020*";
- a **campo 2**, va riportato, a seconda del tipo di investimento realizzato, un codice credito diverso.

H4	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019
2H	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019 (beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016)
3H	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019 (beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016)

Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della Sezione I.

Come precisato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2021 PF / SC / SP, il credito d'imposta in esame non può formare oggetto di cessione / trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Nella Sezione in esame possono essere **compilati esclusivamente** i righi RU2 (presente solo nel mod. REDDITI 2021 SC) RU3, RU5, campo 3, RU6 (presente solo nel mod. REDDITI 2021 SC), RU8 (presente solo nel mod. REDDITI 2021 SC), RU10 (presente solo nei mod. REDDITI 2021 SC e SP) e RU12. In particolare:

- a **rigo RU5, campo 3** va indicato il credito maturato nel 2020;
- a **rigo RU2** i soggetti con periodo d'imposta 2020 / 2021 devono riportare il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d'imposta;
- i **righi RU2 / RU6 / RU8** vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020 / 2021.

Inoltre, nella Sezione IV a **rigo RU120** va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 compilando:

- il campo 1 in relazione al codice H4;
- il campo 2 in relazione al codice 2H;
- il campo 3 in relazione al codice 3H.

Credito d'imposta beni strumentali - Finanziaria 2021

Il credito d'imposta in esame va riportato nella **Sezione I del quadro RU** che, con riferimento al mod. REDDITI 2021 PF / SC / SP, presenta la medesima struttura sopra esposta.

In particolare a **rigo RU1**:

- a **campo 1**, va riportata la descrizione "*Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2021*";
- a **campo 2**, va riportato, a seconda del tipo di investimento realizzato, un codice credito diverso.

L3	Investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020
2L	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020 (beni di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016)
3L	Investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (beni di cui alla Tabella B, Legge n. 232/2016)

Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della Sezione I.

Come precisato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2021 PF / SC / SP, il credito d'imposta in esame non può formare oggetto di cessione / trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Nella Sezione in esame possono essere **compilati esclusivamente** i righi RU3, RU5, campo 3, RU6 (presente solo nel mod. REDDITI 2021 SC), RU8 (presente solo nel mod. REDDITI 2021 SC), RU10 (presente solo nel mod. REDDITI SC e SP) e RU12.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In particolare:
- a **rigo RU5, campo 3** va indicato il credito maturato nel 2020;
- i **righi RU6 e RU8** vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020 / 2021.

Inoltre, nella Sezione IV, a **rigo RU130** va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 compilando:
- i **campi 1, 2, 3** in relazione al codice L3, indicando in particolare:
  - a campo 1 il costo dei beni materiali;
  - a campo 2 il costo dei beni immateriali;
  - a campo 3 il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati all'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ex art. 18, DL n. 81/2017.

  Il **campo 4** va barrato dai soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni;
- il **campo 5** in relazione al codice 2L;
- il **campo 6** in relazione al codice 3L.

QUADRO RF

Considerato che, come sopra accennato, il credito d'imposta **non è tassato**, nel quadro RF del mod. REDDITI 2021 dovrà essere operata una variazione in diminuzione pari alla quota del credito di competenza.

Poiché le istruzioni alla compilazione della dichiarazione non prevedono un codice specifico tra le variazioni in diminuzione, dovrà essere utilizzato il codice residuale "99".

QUADRO RG

Per le imprese in contabilità semplificata la rilevazione contabile dei crediti d'imposta in esame pone alcune questioni in sede di compilazione del mod. REDDITI.

Infatti, posto che, come accennato, gli stessi non sono soggetti a tassazione, la rilevazione in contabilità di un minor ammortamento (a seguito dell'utilizzo del metodo diretto) ovvero di un provento (in caso di utilizzo del metodo indiretto) rende "difficoltosa" la gestione nel quadro RG di una "variazione in diminuzione".

Si ritiene preferibile **quantificare la quota di ammortamento sul costo del bene al lordo del credito d'imposta** al fine della relativa deducibilità **e rilevare il provento** relativo a quest'ultimo (utilizzo metodo indiretto).

Tale soluzione non richiede l'indicazione nel quadro RG del provento, pari al credito d'imposta, in quanto non tassabile.

QUADRO RS

I crediti in esame **non sono "Aiuti di Stato"** e di conseguenza non vanno indicati nel quadro RS.

Esempio 1

La Alfa srl ha acquistato ad aprile 2020 un macchinario il cui costo è pari a € 120.000 + IVA. Il credito d'imposta spettante è quindi pari a € 7.200 (120.000 x 6%). La prima quota del credito d'imposta pari a € 1.440 è utilizzabile dall'1.1.2021.

A tal fine, utilizzando il metodo indiretto di contabilizzazione del credito d'imposta, l'ammortamento 2020 del macchinario (coefficiente 10%), ridotto alla metà per il primo anno di entrata in funzione del bene, è pari a € 6.000 (120.000 x 10% x 50%).

La quota di competenza 2020 del credito d'imposta è così determinata:

€ 7.200 x 5% = € 360

Il credito d'imposta da riscontare è quindi pari a € 6.840 (7.200 - 360).

Nel quadro RF del mod. REDDITI SC 2021 va effettuata una variazione in diminuzione pari a € 360.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

RF55	Altre variazioni in diminuzione	99	2	360,00	3	4	,00	5	6	,00					
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00					
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00					
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00					
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00					
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00					
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00					
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00					
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	,00			

Il credito d'imposta in esame va indicato nel quadro RU come segue.

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)									
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante: Investimenti in beni strumentali	Codice credito: H 4							
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00)								3 7.200,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRES (Acconti) 4 ,00	IRES (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00	IRAP 7 ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato								,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00						
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1							2 7.200,00

	Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
RU120 Investimenti beni strumentali 2020	1 120.000,00	1 ,00	1 ,00

Esempio 2

Con riferimento all'esempio 1 si ipotizzi che il macchinario sia acquistato a dicembre 2020. Il credito d'imposta spettante quindi risulta pari a € 12.000 (120.000 x 10%) e può essere utilizzato interamente in compensazione dall'1.1.2021. Si ipotizzi altresì che i ricavi 2019 siano inferiori a € 5 milioni.

A tal fine, utilizzando il metodo indiretto di contabilizzazione del credito d'imposta, l'ammortamento 2020 del macchinario (coefficiente 10%), ridotto alla metà per il primo anno di entrata in funzione del bene, è pari a € 6.000 (120.000 x 10% x 50%).

La quota di competenza 2020 del credito d'imposta risulta pari a € 600 (12.000 x 5%). Il credito d'imposta da riscontare è quindi pari a € 11.400 (12.000 - 600).

Nel quadro RF del mod. REDDITI SC 2021 va effettuata una variazione in diminuzione pari a € 600.

RF55	Altre variazioni in diminuzione	99	2	600,00	3	4	,00	5	6	,00					
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00					
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00					
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00					
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00					
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00					
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00					
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00					
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	,00			

Il credito d'imposta in esame va indicato nel quadro RU come segue.

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)									
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante: Investimenti in beni strumentali	Codice credito: L 3							
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00)								3 12.000,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRES (Acconti) 4 ,00	IRES (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00	IRAP 7 ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato								,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00						
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1							2 12.000,00

RIPRODUZIONE VIETATA

	Investimenti c.1054			
	Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	Soggetti con ricavi < 5 mln
RU130 Investimenti beni strumentali 2021	1 120.000 ,00	2 ,00	3 ,00	4 X
			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
			5 ,00	6 ,00

Esempio 3

La ditta individuale Carlo Rossi in contabilità semplificata ha acquistato ad agosto 2020 un'attrezzatura il cui costo è pari a € 5.000 + IVA.
Il credito d'imposta spettante è pari a € 300 (5.000 x 6%). La prima quota del credito d'imposta pari a € 60 è utilizzabile dall'1.1.2021.

A tal fine, avendo contabilizzato il costo del bene al lordo del credito d'imposta, l'ammortamento 2020 (coefficiente 10%), ridotto alla metà per il primo anno di entrata in funzione del bene, è pari a € 250 (5.000 x 10% x 50%).

La quota di competenza 2020 del credito d'imposta (non tassabile) è così determinata:

€ 300 x 5% = € 15

Nel quadro RG del mod. REDDITI PF 2021 va indicata la quota di ammortamento del bene e non la quota del contributo.

RG13 Esistenze iniziali	Art. 92 1 ,00	Art. 93 2 ,00	Art. 94 3 ,00	4 ,00
RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				,00
RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo				,00
RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione				,00
RG18 Quote di ammortamento				250,00
RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46				,00
RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali				,00

Il credito d'imposta in esame va indicato nel quadro RU come segue.

SEZIONE I **Crediti d'imposta** **(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)**								
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante: Investimenti in beni strumentali				Codice credito: H 4			
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione							,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui	1 ,00	2 ,00	B2 ,00	C2 ,00)		3 300,00	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24							,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00	IVA (Periodici e acconto) 2 ,00	IVA (Saldo) 3 ,00	IRPEF (Acconti) 4 ,00	IRPEF (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato							,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)							,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso							,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					Vedere istruzioni 1	2 300,00	

RU120 Investimenti beni strumentali 2020	Investimenti c.188 1 5.000,00	Investimenti c.189 2 ,00	Investimenti c.200 3 ,00

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI E MOD. IRAP 2021

Nel mod. IRAP 2021, per i soggetti che utilizzano il c.d. "**metodo da bilancio**" e contabilizzano il credito in esame con la tecnica dei risconti (metodo indiretto) per l'indicazione delle ***"Altre variazioni in diminuzione"*** di rigo IQ37 / IP43 / IC57, è stato introdotto il **nuovo codice "16"**.

Rigo IQ37 / IP43 / IC57 *"Altre variazioni in diminuzione"*	
Codice	**Descrizione**
16	Contributi / indennità di qualsiasi natura da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, che non concorrono alla formazione del valore della produzione.

Come desumibile dalle specifiche tecniche del mod. IRAP 2021, l'utilizzo del nuovo codice "16" è associato alla compilazione di rigo IS201 riportante:

RIPRODUZIONE VIETATA

- il codice “1” (Aiuto di Stato istituito da una norma statale) nella casella “*Tipo aiuto*”;
- il codice “8” (Detassazione contributi / indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell’emergenza COVID-19 ex art. 10-bis, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”) nel campo 1 “*Codice aiuto*”.

Posto che l’agevolazione in esame non è considerata aiuto di Stato, si ritiene che per la **variazione in diminuzione sia utilizzabile il codice residuale “99”**.

Esempio 4

Con riferimento all’esempio 1, poichè l’impresa determina la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5, la quota di contributo di competenza va indicata a rigo IC5.

Inoltre il rigo IC57 del mod. IRAP 2021 va così compilato.

IC57	Altre variazioni in diminuzione	1 99	2 360,00		3	4 ,00		5	6 ,00				
		7	8 ,00		9	10 ,00		11	12 ,00				
		13	14 ,00		15	16 ,00		17	18 ,00				
		19	20 ,00		21	22 ,00		23	24 ,00				
		25	26 ,00		27	28 ,00		29	30 ,00		31 ,00		

Per i soggetti che utilizzano il c.d. “**metodo da bilancio**”:

- contabilizzando il bonus in esame con la tecnica dei risconti (metodo indiretto):
  - il contributo va indicato a rigo IQ17 / IP17 / IC5 e va effettuata con il codice “99” una variazione in diminuzione rispettivamente a rigo IQ37 / IP43 / IC57;
  - a rigo IQ23 / IP24 / IC11 va riportata la quota di ammortamento determinato sul costo al lordo del contributo;
- contabilizzando il credito in esame a diretta riduzione del costo del bene (metodo diretto):
  - a rigo IQ23 / IP24 / IC11 va riportata la quota di ammortamento determinato sul costo al netto del contributo;
  - a rigo IQ37 / IP43 / IC57 va effettuata con il codice “99” una variazione in diminuzione pari alla differenza tra l’ammortamento determinato sul costo al lordo del contributo e quello determinato sul costo al netto del contributo.

Per i soggetti che utilizzano il c.d. “**metodo fiscale**”:

- contabilizzando il bonus in esame con la tecnica dei risconti (metodo indiretto) ai fini IRAP non si considera il contributo in quanto non imponibile;
- contabilizzando il bonus in esame a diretta riduzione del costo del bene (metodo diretto) nel rigo relativo agli ammortamenti (IQ7 / IP7) va indicata la quota di ammortamento al lordo del contributo.

Esempio 5

Con riferimento all’esempio 3, il rigo IQ7 del mod. IRAP 2021 va così compilato.

Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	**IQ1**	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR					,00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR					,00
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge					,00
	IQ4	**Totale componenti positivi**			Regime agevolato 1 ,00		2 ,00
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					,00
	IQ6	Costi dei servizi					,00
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali					250 ,00
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali					,00
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali					,00
	IQ10	**Totale componenti negativi**	Componenti detassati 1 ,00	2 ,00	3 ,00	Regime agevolato 4 ,00	5 ,00
	IQ11	Quota del valore della produzione relativa all’attività agricola					,00
	IQ12	**Valore della produzione** (IQ4, col. 2 – IQ10, col. 5 – IQ11)					,00

Si ritiene di indicare “zero” a rigo IQ3 in quanto il contributo iscritto nella voce A.5 non rileva ai fini fiscali. L’ammortamento va indicato a rigo IQ7 al lordo del contributo.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it